T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 29/01/2013 - n. 257. Pres., est. Giordano.

## FATTO E DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata, il sig. En. Ie., senza avvalersi del patrocinio di un difensore, ma sostenendo di possedere come "laureato magistrale in giurisprudenza" la qualità richiesta dall'art. 22, terzo comma, c.p.a., ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore di Milano gli ha ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel comune di sua abituale dimora e inibito di fare ritorno a Milano per un periodo di anni tre.

La misura di polizia è stata adottata, in quanto l'interessato, già indagato per reati di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, molestia e disturbo alle persone, falsità ideologica, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, furto, minaccia, ingiurie e violenza, è stato arrestato in data 25 febbraio 2012 in flagranza del reato di furto aggravato.

L'esponente deduce vari profili di illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l'annullamento.

Il Ministero si è costituito in giudizio per eccepire l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica e per difetto dello ius postulandi.

Alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso è stato spedito in decisione, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2) Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Il Collegio ritiene debba essere pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità del ricorso (tra l'altro, prontamente eccepita dalla resistente), perché proposto senza l'assistenza di avvocato.

Secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 22 c.p.a., i ricorsi al giudice amministrativo, salvo casi specifici diversi da quello in esame (ad es. giudizi nelle materie previste dall'art. 23), richiedono il patrocinio obbligatorio di un avvocato iscritto all'albo professionale, mentre nella specie (come già rappresentato espressamente all'interessato presente in camera di consiglio) il ricorrente è privo della speciale abilitazione e non risulta iscritto all'apposito albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

Il difetto di tale qualità impedisce l'applicazione del terzo comma dell'art. 22 c.p.a., che è stato vanamente invocato dall'interessato a sostegno della legittimazione al ricorso. Infatti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non conferisce "la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito" e non consente quindi di stare in giudizio senza il patrocinio di difensore abilitato. È invece necessaria l'iscrizione nell'albo degli avvocati, dato che in mancanza di quest'ultima non si possiede lo ius postulandi che invece è indispensabile per stare in giudizio di persona (cfr. Corte cass. nn. 7399 del 1998, 528 del 2000, 3598 de 2003 e 19358 del 2003).

Né potrebbe obiettarsi che il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso possa trovare fondamento sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; al riguardo va osservato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha considerato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. Cass. civ. 9 giugno 2011, n. 12570).

Ne deriva che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di "ius postulandi" in capo al ricorrente.

Sussistono comunque motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto delle condizioni di disagio sociale e di indigenza comunque documentate dal ricorrente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando

dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente, Estensore

Dario Simeoli, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 GEN. 2013.